



PROVINCIA DI LECCE

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1350 del 06/10/2022

OGGETTO: D.LGS. N.152/2006, L.R. N.11/2001. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. INERENTE UN PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA FONDERIA DI SECONDA FUSIONE DELL'ALLUMINIO SITA IN COMUNE DI MURO LECCESE (LE), ALLA LOCALITÀ FRAGANITE. PROPONENTE: RUGGERI SERVICE S.P.A. - S.S. 275 - MURO LECCESE.

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 dello 01/02/2022, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela e Transizione Ecologica è stato attribuito all'Avv. Antonio Arnò;

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 14/06/2007, n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso che:

- con istanza dello 05/07/2022 e suo successivo perfezionamento del 19/07/2022, trasmesse a mezzo e-mail certificata ed acquisite agli atti della Provincia di Lecce rispettivamente ai numeri di protocollo 26780/2022 e 28618/2021, RUGGERI SERVICE S.p.A., in persona dal legale rappresentante, signor Salvatore Ruggeri, ha chiesto l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ex art.19 del D.Lgs.152/2006, per un "Progetto di ampliamento della fonderia di seconda fusione dell'alluminio sita in Comune di Muro Leccese (Lecce), alla località Fraganite";
- unitamente all'istanza è stata trasmessa copia, in formato digitale, degli elaborati codificati come di seguito:
 - 0. Studio preliminare ambientale - relazione guida della stesura;
 - 1. Relazione di progetto;
 - 2. Descrizione della installazione e del ciclo produttivo;
 - 3. Studio componenti ambientali;
 - 4. Studio aspetti socio economici;
 - 5. Studio impatto potenziale
 - Tav. 3.1 - Planimetria - stato di fatto
 - Tav. 3.2 - Planimetria - progetto
 - Tav. 4.1 - Opificio fonderia - stato di fatto
 - Tav. 4.2 - Opificio stoccaggio rottame - progetto - pianta p.t. e coperture
 - Tav. 4.3 - Opificio stoccaggio rottame - progetto - prospetti e sezioni
 - Relazione trattamento acque meteoriche
 - Tavola 01
 - Tavola 02
 - Tavola 03
 - Tavola A.04 - Relazione tecnica impianto fotovoltaico
 - Tavola A.07 - Schema planimetrico impianto fotovoltaico
 - Allegato_1_Relazione_3_Elaborato_Boschi
 - Allegato_2_Relazione_3_Elaborato_Parchi_Riserve_SIC
 - Allegato_3_Relazione_3_Elaborato_Beni_culturali_paesaggistici_ambientali
 - Allegato_4_Muro_Relazione_Idrogeologica_rev_1
 - Allegato_1_Relazione_5_TAV. 3.2_Planimetria_Progetto
 - Allegato_2_Relazione_5_Studio di impatto Acustico
 - Allegato_3_Relazione_5_Planimetria_Viabilità_Depositi_Rifiuti
 - Allegato_4_Relazione_Ruggeri_2021
 - Allegato_5_Valutazione_Impatti
- l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 19 e 20 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Paragrafo 3, lettera "e) *Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri materiali al giorno*" e Paragrafo 8, lettera "t) *modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)*";
- con nota n. 29028 del 21/07/2022 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, quale Autorità competente (A.C.) all'adozione del provvedimento di verifica di

assoggettabilità a VIA, richiamate le disposizioni contenute agli artt. 16 e 17 della L.R. n. 11/2001 e dell'art.19 del D. Lgs. n.152/2006, ha informato le Amministrazioni ed agli Enti ritenuti potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto nel proprio sito web (https://www.provincia.le.it/ver_ruggeriservice), comunicando contestualmente l'avvio del procedimento amministrativo inerente la verifica di assoggettabilità a VIA per un *“Progetto di ampliamento progetto di ampliamento della fonderia di seconda fusione dell'alluminio sita in Comune di Muro Leccese (LE), alla Località Fraganite”*;

- con la medesima nota prot. n. 51892/2021 la A.C. ha sollecitato le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati a trasmettere, tramite PEC indirizzata ad ambiente@cert.provincia.le.it, le osservazioni/contributi istruttori, ex art. 19, co.4, D.Lgs. n. 152/2006, entro il termine di trenta giorni;
- con nota protocollo n. 55527 dello 05/08/2022, in atti al prot. n. 30923/2022, ARPA Puglia – DAP Lecce ha formalizzato una richiesta di integrazione alla documentazione presentata dalla società proponente;
- in riscontro della suddetta richiesta della Agenzia regionale RUGGERI SERVICE S.p.A. ha trasmesso, acclusi ad email certificata acquisita in atti al prot. n. 21216 dello 09/08/2022, i documenti digitali codificati come di seguito:
 - 2022-08-08 Integrazione ad assoggett a VIA
 - Allegato 1 Situazione attuale
 - Allegato 2 Situazione finale
 - Allegato 3 Relazione perdite di carico impianto locale scorie
 - Allegato 4 Tratti perdite di carico
 - Allegato 5 demolizioni-nuova costruzione
 - Allegato 6 Relazione gestione mat. edili
- con nota 20/08/2022, rubricata in atti al protocollo n. 32222 del 25/08/2022, la signora Lubelli Laura, in veste di Presidente della Commissione TSA del Comune di Muro Leccese e di consigliere comunale del gruppo #MuroCittaFutura, ha inteso evidenziare alcune criticità non riportate nella documentazione presentata dal soggetto proponente;
- con nota n. 8063 del 23/08/2022, acquisita al prot. n. 32225 del 25/08/2022, il Comune di Muro Leccese – Settore II “Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia” ha espresso la raccomandazione a «...*tutela della salute pubblica, fermo restando i valori puntuali di emissione del nuovo impianto, che dalla documentazione in atti risulterebbero entro i limiti stabiliti dalla normativadi porre particolare attenzione all'impatto cumulativo delle emissioni nel loro complesso, tenendo pertanto conto di tutte le attività esistenti nel comparto produttivo, nella piena applicazione delle BAT di settore, al fine di ridurre al minimo gli impatti a livello globale sulle matrici ambientali*»;
- con nota protocollo n. 61270 dello 09/09/2022, in atti al prot. n. 34530/2022, ARPA Puglia – DAP Lecce, all'esito della istruttoria tecnica della documentazione complessivamente presentata dalla proponente ha reso note le valutazioni per quanto di competenza;

Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito:

La società proponente Ruggeri Service S.p.A. è un'azienda integrata nel Gruppo Ruggeri, operante settore della lavorazione industriale dell'alluminio, la cui filiera comprende la produzione di billette in lega di alluminio, l'estrusione e la verniciatura di profilati, la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso nei mercati italiani ed esteri di prodotti grezzi e/o finiti.

In particolare, Ruggeri Service S.p.A. opera nel comparto della produzione di billette in lega di alluminio, tramite opificio industriale di circa mq 3.200, realizzato tra il 2005 e il 2008, attrezzato con un moderno impianto di fonderia di seconda fusione dell'alluminio (attività IPPC in allegato VIII punto 2.5b) in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D n. 2044 del 21/09/2012.

L'azienda produce billette di elevata qualità per il mercato nazionale e internazionale utilizzando, in parte, rottami di alluminio. Per assicurare l'alta qualità produttiva, il materiale caricato nei forni deve essere accuratamente separato da eventuali impurità.

Per questo motivo la realizzazione di una adeguata struttura per lo stoccaggio della materia prima rottami di alluminio (magazzino) è stato considerato uno dei punti vitali dell'impresa a cui il management ha dedicato particolare attenzione vista la funzione essenziale che espleta all'interno dell'azienda ed in tutto il processo produttivo. Il “magazzino” infatti è una struttura logistica in grado di ricevere merci, custodirle, conservarle

e rendere disponibili. Esso funge da raccordo tra gli acquisti dell'impresa e i processi di trasformazione, e tra i processi di trasformazione e quelli di vendita, garantendo così la continuità del processo produttivo e la tempestività nel soddisfacimento dei bisogni. È di vitale importanza la garanzia della continuità del processo produttivo, svincolato dalla tempistica degli approvvigionamenti e da eventuali impedimenti nel ricevimento della fornitura, sia la separazione dei processi su cui è strutturata l'azienda.

Mentre per migliorare l'efficacia di separazione, nella materia prima rottami ferrosi, dei materiali fuori lega la realizzazione del nuovo impianto di frantumazione permetterà di ottenere un rottame quasi del tutto esente da ferro (viti, bulloni, cuscinetti, molle, blindature), acciaio inox e fuori-lega determinando così di ridurre l'impiego di alluminio primario (utilizzato soprattutto per mantenere sotto un limite prefissato il contenuto in lega di ferro, rame e zinco), migliorandone la qualità del prodotto finito e recuperando nel contempo rottami da inviare al loro riutilizzo come materie prime seconde (ferro, rame, zinco, ecc. ecc.).

I vantaggi per quanto riguarda gli aspetti ambientali che potrà apportare l'utilizzo del nuovo impianto possono essere annoverati in svariati aspetti, nel pieno rispetto ed adozione delle Best Available Technologies:


Il nuovo opificio sarà disposto parallelamente al capannone esistente ad una distanza di mt 10 ed avrà dimensioni pari a mt 100,92 x mt 31,02 con altezza sotto trave di mt 12,00.

Il nuovo capannone, di superficie coperta di mq 3.130, sarà realizzato interamente con elementi prefabbricati in cemento armato precompresso.

Un impianto fotovoltaico, della potenza di circa, 500 KWP, da installare sulla copertura a falde sia del vecchio che del nuovo capannone, sarà destinato alla produzione di energia elettrica necessaria all'illuminazione del capannone medesimo, delle aree esterne circostanti e al funzionamento dell'impianto di frantumazione presente nel piazzale attiguo.

Il rottame di alluminio utilizzato nel processo di produzione delle billette è costituito principalmente da profili di serramenti rottamati, con una certa quantità di laminato al suo interno (entro il 15% in peso circa). Nel rottame sono generalmente presenti anche componenti realizzati con altri metalli (es. ferro o acciaio), così come componenti in alluminio pressofuso (squadrette per serramenti e altro). Questi ultimi, seppur presenti in piccole quantità in peso, fanno sentire pesantemente la loro influenza in quanto caratterizzati da un contenuto in lega di elementi indesiderati (es. rame, zinco) in tenori anche centinaia di volte superiori a quelli della lega da profilo.

Per la risoluzione del problema si è optato per l'implementazione di un idoneo impianto di trattamento del rottame di alluminio, dimensionato in modo da poter trattare un volume di rottame di alluminio misto fino a 10 ton/ora, il cui layout è raffigurato nella figura riportata di seguito.



Il processo di trattamento implementato nell'impianto prevede una "raffinazione" sequenziale del rottame, basata su concatenazione di fasi comprendenti:

- Macinazione/Triturazione del Rottame
- Deferrizzazione Primaria
- Vagliatura (Omogeneizzazione Dimensionale)
- Deferrizzazione Secondaria
- Deinertizzazione (Separatore a correnti parassite)
- Classificazione Alluminio (Separatore a raggi X).

Al nuovo impianto di frantumazione è associato il nuovo punto emissivo delle polveri prodotte nella frantumazione del metallo (sigla E4). Questo nuovo camino è servito da impianto di trattamento emissioni che prevede la presenza sia di un filtro a maniche, sia di un filtro assoluto.

Questo sistema di abbattimento permetterà al nuovo impianto di frantumazione del rottame di alluminio di avere emissioni di polveri $\leq 1 \text{ mg/Nm}^3$, valore molto al di sotto di quello indicato nella BAT ($\leq 5 \text{ mg/Nm}^3$).

Il proponente pone in evidenza che le emissioni identificate con E4 non sono nuove emissioni prodotte dalla installazione ma semplicemente captazioni di emissioni diffuse che prima non venivano abbattute. Il che equivale a una detrazione degli inquinanti che allo stato sono immessi in atmosfera.

Sempre in riferimento allo scenario delle emissioni in atmosfera viene riferito che «...l'intervento al punto Emissivo E3, già presente e indicato nella autorizzazione AIA D.D n°2044 del 21/09/2012, fa riferimento ad un adeguamento alle norme tecniche per l'esecuzione in sicurezza del campionamento delle emissioni (riferimento metodi UNI EN 10169:2001; UNI EN 13284 2002; UNI EN 15259:2008) mentre in nuovo punto emissivo E5 è stato introdotto per garantire un sistema di aspirazione e convogliamento e trattamento delle emissioni del deposito scorie, le cui emissioni erano monitorate come emissioni diffuse (AIA D.D n°2044 del 21/09/2012)».

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

Per quanto attiene il profilo urbanistico - edilizio, il Consiglio Comunale di Muro Leccese ha stabilito, con Deliberazione del n. 15 del 10.06.2022, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, le determinazioni contenute nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi indetta per l'esame dell'istanza presentata dalla Ruggeri Service S.p.a., diretta ad ottenere l'autorizzazione ai lavori di realizzazione di un opificio industriale adibito allo stoccaggio di rottame di alluminio funzionalmente connesso all'attività esistente di produzione di billette in lega di alluminio, approvando, quindi, la variante puntuale allo strumento urbanistico vigente, limitatamente alle aree interessate, facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute e richiamate nel verbale della Conferenza di Servizi conclusiva.

Per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela e conservazione di habitat naturali e di specie, l'analisi cartografica ha evidenziato che l'areale non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione (S.I.C. e Z.S.C.), istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992, con Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, né con il sistema delle Aree naturali protette.

Passando a considerare il Piano Stralcio di assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente per il territorio di Muro Leccese, il sito d'intervento non presenta perimetrazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica.

Dall'esame delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Puglia è emerso che l'intervento non insiste su alcuna "Zona di protezione speciale idrogeologica", mentre in riferimento alle aree di vincolo d'uso degli acquiferi, l'area in esame ricade in area di "Tutela quali-quantitativa".

Per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l'area dell'impianto non risulta ricompresa all'interno della perimetrazione di vincolo dei beni paesaggistici (BP), ulteriore contesto paesaggistico (UCP) o di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione ed esercizio del progetto di modifica dell'impianto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata il progetto è da considerarsi conforme alla normativa vigente in materia ambientale, nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto delle misure per il contenimento degli impatti, ritenuto che le emissioni derivanti dal funzionamento dell'impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A..

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite pubblicazione dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce;
- delle osservazioni sul progetto, formulate con nota 20/08/2022, rubricata in atti al protocollo n. 32222 del 25/08/2022, dalla signora Lubelli Laura, in veste di Presidente della Commissione TSA del Comune di Muro Leccese e di consigliere comunale del gruppo #MuroCittaFutura;
- della nota n. 8063 del 23/08/2022 con cui il Comune di Muro Leccese – Settore II "Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia" ha espresso a «...*tutela della salute pubblica, fermo restando i valori puntuali di emissione del nuovo impianto, che dalla documentazione in atti risulterebbero entro i limiti stabiliti dalla normativa*» la raccomandazione «.....*di porre particolare attenzione all'impatto cumulativo delle emissioni nel loro complesso, tenendo pertanto conto di tutte le attività esistenti nel comparto produttivo, nella piena applicazione delle BAT di settore, al fine di ridurre al minimo gli impatti a livello globale sulle matrici ambientali*»;
- della nota prot. n. 61270 dello 09/09/2022, con cui ARPA Puglia – DAP Lecce all'esito della istruttoria tecnica della documentazione complessivamente presentata dalla proponente, ha espresso la valutazione finale che «*Considerato che l'istruttoria condotta in sede di procedura di riesame AIA, ancora in corso e sopra richiamata, ha già considerato l'opportunità e la necessità di migliorare l'impatto ambientale associato all'installazione, in termini di riduzione dei valori limite di emissione, miglioramento della gestione della risorsa idrica, ecc. si richiede a Codesta Autorità Competente di specificare nella Determina conclusiva del presente procedimento le seguenti condizioni di cui si dovrà tenere conto in sede di riesame AIA, anche ai fini dell'aggiornamento della documentazione*»;

Considerato:

- che la documentazione a carattere ambientale prodotta ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali connessi alla modifica del layout d'impianto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;
- che la modifica al processo produttivo introdotta con il nuovo impianto di trattamento del rottame di alluminio è, sotto il profilo ambientale, assolutamente migliorativa, in quanto realizza la sostituzione di una libera emissione in atmosfera delle polveri prodotte nella frantumazione del metallo con una emissione convogliata a camino che sarà peraltro oggetto di monitoraggio, posta a valle di impianto di trattamento dotato sia di filtro a maniche, sia di filtro assoluto;
- che le prescrizioni formulate da ARPA Puglia con nota n. 61270 dello 09/09/2022 soddisferanno, in sede di riesame della Autorizzazione integrata ambientale, le esigenze di tutela dell'ambiente e di protezione della salute;

Ritenuto:

- di non dover assoggettare il progetto al procedimento di VIA potendosi ragionevolmente escludere che esso, sulla scorta dei criteri pertinenti di valutazione fissati nell'Allegato V alla Parte seconda del T.U.A., per caratteristiche, localizzazione, tipologia e natura degli impatti potenziali, non determinerà significativi impatti ambientali;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
- ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art.16 della L.R. 11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, l'intervento denominato "*Progetto di ampliamento della fonderia di seconda fusione dell'alluminio sita in Comune di Muro Leccese (Lecce), alla località Fraganite*", proposto da RUGGERI SERVICE S.p.A., così come descritto negli elaborati elencati in premessa, **escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A.** in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
 - il valore limite di emissione delle polveri totali non ecceda il valore di 5 mg/Nmc per tutti i punti di emissione;
 - il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà prevedere il monitoraggio semestrale del parametro Ammoniaca per i punti di emissione E1 ed E5; il valore limite di concentrazione per il parametro Ammoniaca sia al massimo pari a 5 mg/Nmc;
 - il sistema di accumulo delle acque di prima pioggia dovrà avere volumetria determinata dalla somma del volume utile della vasca di prima pioggia e del volume di sedimentazione, con volume utile della vasca di prima pioggia pari a 126,5 mc;
 - siano individuati siti di riutilizzo del terreno vegetale riveniente dalla operazioni di scavo possa (ad es.: cava per utilizzo come materiale di rimodellamento, ecc.), al fine di impedire che lo stesso sia gestito come rifiuto. Tale riutilizzo dovrà essere eseguito nel rispetto delle procedure previste dal D.P.R. n. 120/2017, di cui si dovrà tenere conto anche per le tempistiche in esso stabilite in relazione alle fasi di presentazione della documentazione prevista.
- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute negli elaborati tecnici acquisiti agli atti del procedimento, riportati in narrativa, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva;
- di stabilire che RUGGERI SERVICE S.p.A. dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale oggetto di valutazione;
- di evidenziare che il presente provvedimento è riferito alla sola verifica di assoggettabilità a V.I.A. e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti relativamente ai vincoli sussistenti nelle aree di intervento. Restano pertanto salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni e modificazioni relative al progetto introdotte dagli Uffici competenti successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- di puntualizzare che il progetto analizzato in sede di verifica non dovrà subire, nelle successive fasi dell'iter di approvazione/autorizzazione, modifiche che possano comportare ripercussioni negative sull'ambiente tali da necessitare di una rivalutazione dal punto di vista dell'impatto ambientale;
- di precisare che l'**efficacia** temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "*Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*";
- di notificare il presente provvedimento alla proponente RUGGERI SERVICE S.p.A. (**ruggeriservicespa@arubapec.it**);
- di **trasmettere**, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Muro Leccese (**protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA Puglia – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE NORD (**dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it**)
 - Regione Puglia - Sezione Tutela e Val. Paesaggio (**servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it**);
 - Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche (**servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**);
- di disporre, ai sensi di quanto stabilito all'art. 19 del D.Lgs. 152/06, la pubblicazione del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nel sito web dell'autorità competente;

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet della Provincia di Lecce.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr. Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Il Dirigente

Antonio Arno / INFOCERT SPA